

tenze sopra domanda il cui valore non eccede le 50 lire. »

Tajani, relatore. La Commissione, d'accordo col Ministero, propone questa variazione all'articolo 15: « Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedono le lire 50. »

Presidente. L'onorevole Giovanelli ha un emendamento sostitutivo agli articoli 14 e 15. Lo ritira o lo mantiene?

Giovanelli. Lo ritiro, ma mi contento di una semplice modificazione...

Presidente. Quale articolo intende modificare?

Giovanelli. Il 14. Invece di dire: « che non oltrepassano le 50 lire » vorrei si dicesse: « sopra domande il cui valore non eccede le lire 50. »

Presidente. Allora l'articolo suonerebbe così:
« Le sentenze dei conciliatori pronunciate nei giudizi in contraddittorio e le contumaciali non opponibili sopra domande il cui valore non eccede le lire 50, sono esecutive... » come segue l'articolo.

L'onorevole Giovanelli si contenta di questa modificazione, e ritira il suo articolo sostitutivo.

Pongo a partito l'articolo 14, così modificato.

(È approvato).

« Art. 15. Le sentenze dei conciliatori relative a controversie che eccedano le lire 50 sono appellabili innanzi al pretore del mandamento nel termine di giorni 10 dalla loro notificazione.

« L'appello sarà proposto colle forme indicate nei capoversi 1, 2, 3 e 4 del detto articolo 459.

« Se il conciliatore ha ordinata l'esecuzione provvisoria della suddetta sentenza, può il pretore su semplice reclamo della parte appellante ordinare con suo decreto la sospensione dell'esecuzione. »

L'onorevole Guglielmi aveva presentato un emendamento che la Commissione ha accolto.

Egli intanto non è presente.

Tajani, relatore. Ha dichiarato che ritira l'emendamento, vista la nuova formola dell'articolo.

Presidente. L'onorevole Testa aveva proposto un emendamento a questo articolo. La Commissione lo accetta?

Tajani, relatore. Non accettiamo che quelle modificazioni che abbiamo già formulato.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 15 così modificato.

(È approvato).

« Art. 16. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto, per sommi capi, il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice di procedura civile. »

Tajani, relatore. La Commissione, d'accordo col Governo, chiede si sopprimano le parole: *per sommi capi*, accettando così la proposta dell'onorevole Rinaldi Antonio, e che si faccia inoltre la seguente aggiunta: « Resta però ferma la citazione per biglietto, giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile », restando così assorbito l'emendamento proposto dall'onorevole Vischi.

Presidente. Gli onorevoli Vischi e Rinaldi non essendo presenti, s'intende che rinunziano ai loro emendamenti.

V'è anche un articolo aggiuntivo dell'onorevole Rossi Rodolfo; ma siccome sullo stesso argomento ve ne è pure uno della Commissione, così sarà meglio rimandarne la discussione a quando sarà votato l'articolo 16, che rimane in questi termini:

« Art. 16. Nelle cause di valore superiore alle lire cinquanta sarà sempre redatto il processo verbale della istruzione.

« Gli originali e le copie delle sentenze, i verbali di udienza, i decreti e tutti gli atti di qualsiasi natura sono scritti su carta da una lira.

« Per le cause di valore inferiore alle lire cinquanta, nulla è innovato all'articolo 455 del Codice di procedura civile.

« Resta però ferma la citazione, per biglietto giusta l'articolo 133 del Codice di procedura civile. »

Pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo concordato tra il Ministero e la Commissione che precederebbe l'articolo 17.

« L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause di competenza ordinaria dei conciliatori »